SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 768-A)

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1980 (V. Stampato n. 877)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'esercizio cinematografico appare uno dei settori particolarmente esposti ai complessi effetti negativi che determina l'attuale momento di recessione e di crisi generale della cinematografia.

Il parco delle sale nazionali, che tuttora rimane il più ampio d'Europa (sono circa 10 mila le sale in attività), è compreso infatti tra la rarefazione delle presenze e conseguentemente la scarsa remuneratività degli incassi, e la forte lievitazione delle varie componenti dei costi di gestione.

Nel quadro degli interventi — sia pure di tipo congiunturale — tesi ad un sostegno della cinematografia nazionale, non può quindi venire trascurato un settore finalizzato a garantire lo sbocco istituzionale del prodotto cinematografico, che quindi assume effetto trainante nel complesso dell'economia generale.

Per recuperare spettatori al mercato cinematografico, si rende particolarmente necessario favorire al massimo un aggiornamento tecnico della rete dei punti di vendita, che debbono essere posti in grado di offrire film nelle migliori condizioni ambientali e di resa tecnica delle programmazioni.

Il disegno di legge in oggetto è teso quindi a sopperire a questa necessità, provvedendovi mediante strumenti di tipo creditizio e non quindi in termini di contribuzioni di natura assistenziale.

Al riguardo va anche in particolare rilevato che l'esercizio, per le sue peculiari caratteristiche, trova difficoltà ad essere classificato sia tre le aziende industriali che tra quelle commerciali od artigiane, e rimane pertanto escluso dalle normali agevolazioni creditizie previste per i tre settori dalle vigenti disposizioni.

Di fatto, le imprese di esercizio possono allo stato ricorrere all'ordinario credito bancario (di cui sono note le limitazioni ed il costo), ovvero al sistema di intervento previsto dall'articolo 27 della legge n. 1213 o dalla legge n. 819, del tutto inadeguato per i limiti di contenuto e di operatività.

I problemi finanziari tipici dell'esercizio derivano dalla sua struttura costituita prevalentemente da medie e piccole aziende, per cui vengono a mancare le possibilità di autofinanziamento.

L'introduzione delle nuove strutture tecnologiche aumenta invece notevolmente le necessità di maggiori capitali, in funzione dell'alto costo degli impianti e delle attrezzature.

Il disegno di legge n. 768, se va apprezzato come il primo tentativo di intervento organico nel settore, risulta peraltro insufficiente negli apporti specifici. Quattro miliardi suddivisi in due anni non possono infatti sopperire a necessità che richiedono investimenti fissi e immobiliari anche di notevoli dimensioni. È pertanto auspicabile che una disciplina più complessiva sia elaborata nel quadro della riforma organica della cinematografia, adeguando quindi anche il settore dell'esercizio al processo generale di accesso sempre più ampio e coordinato a forme di credito agevolato e specializzato che sta caratterizzando il panorama generale dell'economia del Paese.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede la costituzione di un fondo « di sostegno » di lire 2 miliardi per ciascuno dei due esercizi 1980 e 1981 presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato per il 60 per cento ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato od a contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari di sale, finalizzati

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al riammodernamento delle stesse, al rinnova delle apparecchiature od all'introduzione di impianti ispirati alla più recente tecnologia. Per il restante 40 per cento il fondo è destinato a opere di adeguamento e rinnovo delle sale del piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare il formarsi di strutture di servizio.

Con l'articolo 2 si prevede che i finanziamenti ed i contributi siano concessi su parere del Comitato istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e si stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa siano adottati, di concerto con le amministrazioni interessate (Tesoro e Finanza), i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nonchè sia determinato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, il tasso d'interesse da praticare sulle operazioni di finanziamento a carico del fondo.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria della legge.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

12 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DE LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato « di sostegno » di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.

Art. 2.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal precedente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il Comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.